

ORDINE DEI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024-2026

Redatto dal dr Giulio Elmo in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Approvato con delibera n. 24/2023 del 28/12/2023

INDICE

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Premessa

1. Riferimenti normativi
2. Soggetti destinatari del Piano
3. Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)
 - 3.1. Interazioni fra il RPCT ed il Responsabile della Protezione Dati (RPD)
4. Gestione del rischio
 - 4.1. Analisi del Contesto
 - 4.2. Mappatura delle aree di rischio
 - 4.3. Valutazione del rischio
 - 4.4. Trattamento del rischio e misure di prevenzione
5. Sistema disciplinare
- 6. Sezione Trasparenza**

1. Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

Premessa

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito anche “PTPCT” o semplicemente “Piano”) è adottato in ossequio all’articolo 1, comma 5, lett. a) della Legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, ottemperando alle indicazioni presenti nel Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche “A.N.AC.”), ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis, della sopraindicata legge.

Il PTPCT, avente validità triennale, con possibilità di aggiornamento, è il documento programmatico che assicura e promuove un sistema di valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione al fine di definire, aggiornare e implementare le strategie di prevenzione del fenomeno corruttivo. Per tale ragione, il Piano costituisce l’atto attraverso cui vengono individuate le misure concrete di carattere amministrativo e organizzativo per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e dell’illegalità annesse alle attività istituzionalmente svolte dall’Ordine Provinciale di Cosenza.

Le strategie individuate sono pianificate per il triennio 2022-2024 e sono state definite a seguito di una preliminare fase di analisi dei processi e delle competenze dell’Ordine Provinciale dei Medici Veterinari di Cosenza (di seguito anche “Ordine Provinciale”), esaminando l’organizzazione, le direttive e le prassi di funzionamento, per meglio identificare le attività nell’ambito delle quali è più elevata l’esposizione al rischio di corruzione (cd. Aree di Rischio).

Con lo scopo di raggiungere gli obiettivi di adeguamento normativo ed elevare il grado di prevenzione dell’Ordine Provinciale, le misure individuate sono proporzionate al rischio in coerenza con la valutazione del diverso livello di esposizione al fenomeno corruttivo e per ciascuna delle suddette sono indicati i responsabili per l’attuazione nei tempi preposti.

Il sistema di prevenzione della corruzione posto in essere dall’Ordine Provinciale dei Medici Veterinari di Cosenza è costantemente monitorato al fine di valutare la sua efficacia nel tempo, in considerazione delle normative di riferimento e degli eventuali cambiamenti in materia, nonché delle disposizioni interne.

Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti

Il PTPCT entra in vigore successivamente all’approvazione da parte del Consiglio, ha una validità triennale e, come da delibera ANAC 777/2021, non dovrà necessariamente essere aggiornato, ma si avrà la possibilità di confermarlo annualmente fino al 2024.

Obiettivi

Il PTPC costituisce l’atto attraverso il quale vengono individuate le strategie complessive per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e dell’illegalità con riferimento alle attività istituzionalmente svolte dall’Ordine della provincia di Cosenza. Gli strumenti finalizzati alla prevenzione e costituenti il Piano medesimo andranno via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al ritorno ottenuto dalla loro applicazione.

L'obiettivo finale che si intende perseguire è quello di creare un ambiente di diffusa percezione della necessità del rispetto delle regole, ovvero una cultura della legalità e dell'etica pubblica tale da realizzare un filtro sempre più stretto verso eventuali tentativi di comportamenti illeciti. I mezzi principali attraverso i quali raggiungere l'obiettivo sono, in particolare:

- la sensibilizzazione di tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento;
- osservare le procedure e le regole interne;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra l'Ordine ed i soggetti che con lo stesso intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse;
- vigilare sul rispetto delle disposizioni relative alla inconfiribilità e alla incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. 39/2013

1. Riferimenti Normativi

a) Disposizioni normative concernenti gli obblighi di prevenzione e repressione dei fenomeni corruttivi:

Per la stesura del Piano si è tenuto conto, fra le altre, delle norme di seguito elencate:

- il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 25 gennaio 2013 n. 1 recante “Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 con delibera dell’A.N.A.C. n. 72/2013 ed i relativi allegati;
- il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, convertito dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, con particolare riguardo all’art. 2, commi 2 e 2 bis;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, rubricato “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, contenente “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Legge n. 69 del 27 maggio 2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”, volta a contrastare i fenomeni corruttivi attraverso una serie di misure che vanno dall'incremento delle sanzioni per i

reati più gravi contro la pubblica amministrazione, a quelle volte al recupero delle somme indebitamente percepite dal pubblico ufficiale, alla reintroduzione del reato di falso in bilancio

- Determinazione dell'ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 recante "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili";
- Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"
- Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (delibera n. 831 del 3.8.16) pubblicato in G.U., serie generale, n. 197 del 24 agosto 2016;
- D.Lgs. del 25 maggio 2016 n. 97 – "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"
- Delibera ANAC n. 1310 del 28.12.2016 - "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016";
- Determinazione ANAC n. 1208 del 22.11.2017 - Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 – "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"
- Delibera ANAC n. 241 del 8.03.2017 - "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 su obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali";
- Determinazione ANAC n.1074 del 21 novembre 2018 - Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- ANAC Linee Guida recanti "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici";
- Linee guida recanti "Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato";
- ANAC Delibera numero 907 del 24 ottobre 2018 Linee guida n. 12 Affidamento dei servizi legali;
- ANAC Delibera 30 ottobre 2018 Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. whistleblowing). (Delibera n. 1033);
- ANAC Delibera n. 1102/18 - Regolamento del 7/12/18 - Regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all'art. 211 del decreto stesso;
- Legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici".
- ANAC Delibera n. 114 del 13 febbraio 2019 concernente le Linee Guida n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali";

- DELIBERA ANAC 15 maggio 2019 Linee guida n. 1, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (Delibera n. 417);
 - Autorità Nazionale Anticorruzione, Linee guida 11 aprile 2019 "Misure straordinarie art. 32, d.l. 24 giugno 2014, n. 90";
 - Circolare n. 1 del 2019 Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d.FOIA) – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro Pubblica Amministrazione.
 - Linee guida n. 4 aggiornate a seguito dell'entrata in vigore della legge 14 giugno 2019 n. 55 - Aggiornamento delle Linee guida, ai soli fini dell'archiviazione della procedura di infrazione n. 2018/2273 Delibera ANAC 636 del 10 luglio 2019;
 - DELIBERA ANAC 5 giugno 2019 Linee guida n. 15 recanti "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici".(Delibera n. 494);
 - DELIBERA ANAC 26 giugno 2019 Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241, per l'applicazione dell'articolo 14, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. (Delibera n. 586);
 - DELIBERA ANAC 26 giugno 2019 Linee guida n. 11 recanti «Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all'articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea». (Delibera n. 570);
 - ANAC - Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing);
 - Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 920 nell'adunanza del 16 ottobre 2019);
 - Regolamento per la gestione del Casellario Informativo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Approvato con delibera n. 861 del 2.10.2019);
 - DIRETTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
 - Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 Piano Nazionale Anticorruzione 2019.
 - ANAC - Bozza di linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche;
 - ANAC - Seste linee guida sui requisiti dei commissari ed esperti nominati ai sensi dell'art. 32 del decreto legge n. 90 del 2014 e sull'applicabilità della disciplina in materia di conflitto di interessi, inconferibilità ed incompatibilità di incarichi.
 - - D.L. 76/2020, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito in L.120/2020
- b) Delibere da parte dell'A.N.AC.:**
- Delibera n. 72 del 13 settembre 2013, approvazione del "Piano Nazionale Anticorruzione" (PNA 2013);
 - Delibera n. 75 del 24 ottobre 2013 recante "Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni";

- Delibera n. 145 del 21 ottobre 2014, avente per oggetto “Parere dell'Autorità sull'applicazione della Legge 190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e Collegi professionali”;
- Delibera n. 12 del 28 ottobre 2015 approvazione dell’“Aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione” (PNA 2015);
- Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, approvazione del “Piano Nazionale Anticorruzione” (PNA 2016);
- Delibera n. 833 del 3 agosto 2016 recante “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nonché attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili ed incompatibili”;
- Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 concernente “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013” contenenti una prima serie di indicazioni, utili per valutare in concreto l’effettiva esistenza di esclusioni e limiti all’accesso”;
- Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 concernente “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”;
- Delibera n. 241 del 8 marzo 2017 concernente “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dall’art. 13 del D.Lgs. 97/2016”;
- Delibera n. 358 del 29 marzo 2017 “Linee Guida per l’adozione dei Codici di comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale”;
- Delibera n. 1134 del 8 Novembre 2017, recante “Linee guida attuative della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli Enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli Enti pubblici economici”;
- Comunicato del 28 giugno 2017, avente ad oggetto “Chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile agli Ordini professionali in materia di contratti pubblici”;
- Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, approvazione dell’“Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione” (PNA 2017);
- Delibera n. 1019 del 24 ottobre 2018 approvazione del “Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all’accesso civico, all’accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall’ A.N.AC. e all’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge 241/1990”;
- Delibera n. 1033 del 30 ottobre 2018 contenente il “Regolamento A.N.AC. sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)”;
- Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 approvazione dell’“Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione” (PNA 2018);
- Delibera n. 1143 del 12 dicembre 2018 “Concernente gli obblighi di trasmissione del Piano triennale della prevenzione della corruzione (art. 1, commi 5 e 8, L. 190/2012) e il termine per la trasmissione e la pubblicazione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 1, comma 14, L. 190/2012);
- Delibera n. 141 del 27 febbraio 2019 “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 e attività di vigilanza dell’Autorità”.
- Delibera n. 1064 del 13/11/2019 recante: “Piano Nazionale Anticorruzione 2019”;

– Delibera n. 777 del 24 novembre 2021.

c) Disposizioni normative afferenti agli ordini professionali:

- Regio Decreto Legge 24 gennaio 1924, n. 103 “Disposizioni per le classi professionali non regolate da precedenti disposizioni legislative”;
- Decreto Legislativo Presidenziale 21 giugno 1946, n. 6 recante “Modificazioni agli ordinamenti professionali”;
- D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 “Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”;
- D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 “Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 08 luglio 2005, n. 169, recante “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, recante “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”;
- Comunicato del Presidente A.N.AC. del 6 luglio 2016 recante “Precisazioni in ordine all'applicazione della normativa sulla trasparenza negli ordini e nei collegi professionali”;
- Comunicato del Presidente A.N.AC. del 28 giugno 2017 recante “Chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile agli Ordini professionali in materia di contratti pubblici”;
- Legge 11 gennaio 2018, n. 3 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute”;
- Decreto Ministeriale 15 marzo 2018 sulle “Procedure per la composizione dei seggi elettorali e lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli Ordini delle professioni sanitarie”;

Stante il disposto di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del Decreto Legge n.101 del 31 agosto 2013 recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni” – convertito con modificazioni dalla Legge n.125 del 30 ottobre 2013 – l'Ordine Professionale non è tenuta a nominare un Organismo Indipendente di Valutazione (di seguito “OIV”).

Le incombenze dell'OIV disposte dalla Legge 190/2012, qualora compatibili e applicabili, sono svolte direttamente dal RPCT o, in caso di organo di revisione interno, da un suo componente nominato dal Consiglio Direttivo.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, recante “Riordino riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, la suddetta disciplina è applicabile, in quanto compatibile, agli Ordini professionali. A tale proposito, all'interno del Piano Nazionale Anticorruzione del 2016, l'A.N.AC. ha definito le modalità semplificate di attuazione degli obblighi di pubblicazione in considerazione della natura, dimensione organizzativa e attività amministrative svolte dagli Ordini Professionali.

d) Disposizioni normative del codice penale riguardanti i reati di corruzione:

- Articolo 314 c.p. – Peculato;
- Articolo 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui;
- Articolo 317 c.p. – Concussione;
- Articolo 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione;
- Articolo 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- Articolo 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari;
- Articolo 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- Articolo 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- Articolo 321 c.p. - Corruzione attiva;
- Articolo 322 c.p. - Istigazione alla corruzione;
- Articolo 323 c.p. - Abuso d'ufficio;
- Articolo 326 c.p. - Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio;
- Articolo 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione;
- Articolo 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- Articolo 648 ter 1 c.p. - Delitto di autoriciclaggio.

La nozione di corruzione a cui si fa riferimento nella redazione del presente Piano coincide nella sua definizione più ampia ovvero nella commissione dei reati propriamente detti e nei comportamenti anche privi di rilevanza penale che, tuttavia, sono in contrasto con il principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione nonché riconducibili al concetto di *corruttela* e *mala gestio*.

Il concetto di corruzione, non previsto nelle disposizioni della Legge 190/2012, deve essere inteso *“in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati”*¹.

Per tale ragione, le situazioni rilevanti non si esauriscono nella violazione della fattispecie penalistica, ma altresì qualora vi fosse un malfunzionamento dell'amministrazione – a prescindere dalla rilevanza penale – a causa dello svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite per il perseguimento di finalità di interesse privato.

In accordo con quanto sopra esposto, nel PNA dell'A.N.AC., la definizione di corruzione è configurata con il termine *“maladministration”*, ricomprendendo atti e comportamenti che, anche se non riconducibili a specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

¹ Circolare n. 1 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 25 gennaio 2013 “Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”.

2. Soggetti destinatari del Piano

I destinatari del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nei limiti della compatibilità, sono i seguenti soggetti:

- a. Personale dipendente;
- b. Componenti del Consiglio Direttivo;
- c. Componenti delle Commissioni;
- d. Consulenti e Collaboratori;
- e. Collegio dei Revisori dei Conti;
- f. Titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

L'Ordine Provinciale dei Medici Veterinari di Cosenza provvede alla diffusione del presente Piano attraverso la pubblicazione nel sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

I destinatari, nello svolgimento dei propri compiti e attività di competenza, si uniformano ai principi e ai contenuti definiti nel presente documento, attuando le misure di prevenzione di seguito individuate.

I componenti eletti quali Consiglieri dell'Ordine di Cosenza per il periodo 2021-2024 non hanno rilasciato la dichiarazione di cui all'art. 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nella parte in cui stabilisce la pubblicazione dei dati patrimoniali dei componenti degli organi di indirizzo, poiché il decreto legislativo n. 97 del 2016 ha ristretto l'anzidetto obbligo ai soli componenti degli organi di indirizzo politico di Stato, regioni ed enti locali [art. 13, lett. b), che ha modificato l'art. 14 del D.Lgs. 33/2013].

3. Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Il Consiglio dell'Ordine, con propria deliberazione, nomina il Responsabile della Prevenzione della corruzione scegliendolo, in base alle indicazioni fornite dall'ANAC col proprio Piano Anticorruzione, parte speciale, capitolo III, punto 2.1 penultimo comma, tra i componenti del Consiglio privi di deleghe gestionali, perché non dispone di dipendenti con qualifica individuata dal piano Nazionale".

Il RPCT è preposto alla redazione del presente documento, nonché a vigilare sul funzionamento e sulla corretta attuazione delle misure di prevenzione adottate.

In conformità dei dettami della Legge 190/2012, il RPCT è incaricato dei seguenti compiti:

- redigere e aggiornare il Piano, proponendo all'organo di indirizzo amministrativo l'approvazione del suddetto documento, nonché curarne la pubblicazione nel sito istituzionale;
- redigere una relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta da trasmettere all'organo di indirizzo amministrativo, nonché curarne la pubblicazione nel sito istituzionale;
- riferire all'organo di indirizzo amministrativo sull'attività svolta;
- monitorare i rapporti tra l'Ordine Provinciale ed i soggetti terzi con cui stipulano contratti, mediante controlli a campione di natura documentale;

- ricevere segnalazioni che evidenzino condotte illecite o configurino la possibilità di un potenziale rischio di corruzione;
- ricevere le segnalazioni in caso di conflitti di interesse rilevati tramite apposita modulistica ovvero in casi di violazione delle disposizioni del D.Lgs. 39/2013 in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi.

Si precisa che il PTPCT e la relazione annuale sono pubblicate nel sito istituzionale dell'Ente all'interno della sezione *Amministrazione Trasparente*.

3.1. Interazioni fra il RPCT ed il Responsabile per la Protezione dei dati (RPD)

A seguito dell'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD) e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, il Consiglio Direttivo competente dell'Ordine, con sua delibera, nomina il *'Responsabile della protezione dei dati personali'* (RPD o DPO), provvedendo a comunicare i dati di contatto del suddetto al Garante per la protezione dei dati personali.

In considerazione delle indicazioni presenti nel Piano Nazionale Anticorruzione 2018 e del Garante per la protezione dei dati personali, il RPCT e il RPD svolgono i propri compiti e responsabilità in piena autonomia, essendo due figure ben distinte.

Il RPD è la figura designata dal Titolare o dal Responsabile del trattamento per assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all'applicazione del Regolamento medesimo, cooperando con il Garante per la protezione dei dati e costituendo punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati personali.

Il sopracitato Responsabile costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se non può sostituirsi ad esso nell'esercizio delle funzioni. Si consideri, ad esempio, il caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.Lgs. 33/2013. In questi casi il RPCT si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del RPD nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali. Ciò anche se il RPD sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall'ufficio che ha riscontrato l'accesso civico oggetto del riesame.

Occorre tuttavia precisare che, come ribadito dal Garante per la protezione dei dati personali nel parere su istanza di accesso civico (doc. web n. 9090308 del 7 febbraio 2019), il Garante non può pronunciarsi sul diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della L. 241/1990 e sull'esistenza di un eventuale interesse qualificato dell'istante, che rimangono di competenza dell'amministrazione adita (sindacabili di fronte alle competenti autorità, ai sensi dell'art. 25 della citata legge).

4. Gestione del Rischio

La gestione del rischio è un processo trasversale che prevede il coinvolgimento dei soggetti destinatari del Piano al fine di presidiare le attività dell'Ordine provinciale in ambito rischio corruttivo e ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, favorendo un miglioramento continuo dell'Ente. In tale contesto, il sistema di prevenzione della corruzione dell'Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Cosenza è strutturato nelle seguenti fasi logiche:

1. Analisi del contesto (interno ed esterno);
2. Mappatura dei Processi
3. Valutazione del rischio;
4. Trattamento del rischio;
5. Definizione delle misure in coerenza con il livello di rischio individuato e monitoraggio sul funzionamento del processo.

Nell'elaborazione della metodologia utilizzata per la gestione del rischio, sono stati osservati i principi fondamentali richiamati dall'A.N.AC. nei diversi P.N.A. e le normative di riferimento applicabili.

4.1 Analisi del Contesto

A fronte della natura e delle funzioni istituzionali svolte da ciascun ordine professionale, gli Ordini Provinciali hanno precise responsabilità verso i propri Iscritti, verso la FNOVI e nei confronti della società, sancite dalle leggi e dal Codice Deontologico.

L'Ordine Provinciale dei Medici Veterinari di Cosenza opera secondo il coordinamento e l'assistenza della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani.

Inoltre, i medici veterinari iscritti negli Albi professionali sono obbligatoriamente iscritti all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari.

Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani

La Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (di seguito anche "FNOVI") è l'Ente Nazionale che riunisce tutti gli Ordini dei Medici Veterinari delle province con sede in Roma.

La vita della Federazione è regolata dal Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 221 del 5 aprile 1950, e riformata dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 3 Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

L'organo di governo è il Comitato Centrale allo stato attuale composto da 13 membri veterinari che durano in carica 3 anni. Il Comitato Centrale è eletto dal Consiglio Nazionale formato dai Presidenti degli Ordini Provinciali.

Visto l'art. 15 D.Lgs. C.P.S. 233/1946, il cui regolamento di esecuzione è contenuto nel D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, nonché l'art. 4 della L. 3/2018, al Comitato Centrale della Federazione spettano le seguenti attribuzioni, prevalentemente a favore degli Ordini Provinciali:

- predisporre, aggiornare e pubblicare gli albi e gli elenchi unici nazionali degli iscritti;
- vigilare, sul piano nazionale, sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza delle rispettive professioni;
- coordinare e promuovere l'attività dei rispettivi Ordini nelle materie che, in quanto inerenti alle funzioni proprie degli Ordini, richiedono uniformità di interpretazione ed applicazione;
- promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
- designare i rappresentanti della Federazione presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere nazionale, europeo ed internazionale;
- dare direttive di massima per la soluzione delle controversie;
- esercitare il potere disciplinare nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi del Ordini.

Per quanto concerne l'assistenza e il coordinamento a favore degli Ordini Provinciali, FNOVI provvede principalmente alle seguenti attività:

- Agevolare gli adempimenti amministrativi a carico degli Ordini Provinciali, fornendo, laddove possibile, assistenza diretta (anche economica) ed indiretta (tramite apposite convenzioni), quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'acquisto delle PEC, l'acquisto di un programma per la gestione della Fatturazione elettronica, la trasmissione delle PEC ai Ministeri richiedenti, l'assicurazione per responsabilità civile per i componenti dei Consigli Direttivi, Collegio dei Revisori dei Conti etc.;
- Promuovere l'attività formativa tramite l'organizzazione di specifici corsi di aggiornamento dedicati ai dipendenti degli Ordini Provinciali;
- Fornire pareri agli Ordini Provinciali in relazione alle richieste di chiarimento;
- Assistere gli Ordini Provinciali nella redazione di pareri e altre richieste da parte dei propri iscritti;
- Assistere gli Ordini Provinciali nelle attività disciplinari;
- Favorire, da parte dell'Ordine Provinciale, la promozione di attività intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti anche tramite il sistema di aggiornamento ECM e tramite la concessione di patrocinii.

È previsto anche il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Ente, avente natura giuridica di ente pubblico non economico e che, in quanto tale, è anche in possesso di tutti i requisiti dalla disciplina di settore per la configurabilità dell'organismo di diritto pubblico, tuttavia è privo di dirigente amministrativo.

Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari

L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari, con sede attualmente in Roma, Via Castelfidardo 41, è l'ente associativo senza scopo di lucro e non commerciale e con la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 1 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n.509 e della delibera n. 4 assunta dall'Assemblea Nazionale dei Delegati in data 17 dicembre 1994.

L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari, in attuazione del principio di cui all'art. 38 della Costituzione della Repubblica Italiana, espleta, con autonomia gestionale, organizzativa e contabile, le funzioni di previdenza e, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, svolge attività di assistenza, in favore della Categoria dei Veterinari per la quale è stato originariamente istituito.

In particolari, i compiti di previdenza sono:

- pensione di vecchiaia;
- pensione di vecchiaia anticipata;
- pensioni di invalidità ed inabilità;
- pensione ai superstiti di reversibilità ed indirette;
- rendita pensionistica.

Le attività di assistenza sono:

- provvidenze straordinarie ed altri interventi assistenziali, di cui agli artt. 39 e 40 del Regolamento di Attuazione allo Statuto;
- prestiti agli iscritti, con garanzia ipotecaria o fideiussoria;
- iniziative ed istituti di promozione e sostegno all'attività professionale e al reddito dei propri associati, con particolare riguardo ai giovani iscritti, anche con l'offerta di strumenti finanziari e servizi.

I compiti di previdenza e le attività di assistenza sono descritti e disciplinati da appositi Regolamenti, la cui approvazione e la cui modificazione sono soggette alla procedura di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Nell'ambito delle specifiche discipline legislative di riferimento l'Ente può perseguire scopi di previdenza ed assistenza complementari in favore dei Veterinari e dei loro familiari.

Ordini Professionali

Gli Ordini Professionali e le relative Federazioni nazionali sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale. Tali Enti, dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute. Anche se finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, pertanto senza oneri per la finanza pubblica, gli Ordini Professionali sono sottoposti all'applicazione della Legge n. 190/2012 e dei decreti attuativi. In ogni provincia sono costituiti gli Ordini Provinciali dei Medici Veterinari.

L'Ordine Professionale dei Medici Veterinari, costituito da tutti i Medici Veterinari Iscritti all'Albo professionale, assume nell'ambito dell'esercizio della professione veterinaria notevole importanza ed autorità, poiché la suddetta iscrizione costituisce una autorizzazione ricognitiva da cui la legge fa derivare direttamente la legittimazione a svolgere l'attività professionale.

In particolare, l'Ordine Provinciale ha precisi compiti istituzionali ed amministrativi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- promuovere e assicurare l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nel codice deontologico;

- verificare il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curare la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi;
- gestire le iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni dall'Albo professionale;
- assicurare un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in coerenza con i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- partecipare alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale;
- rendere il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale, fermi restando gli altri casi, previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio degli Ordini per l'adozione di disposizioni regolamentari;
- concorrere con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine e contribuire con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero;
- separare, nell'esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante;
- vigilare sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica affinché svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell'illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente, nonché dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro.

Inoltre, come disposto dalla Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari Italiani, l'Ordine Provinciale diffonde tra i propri iscritti il senso di responsabilità civile, con il fine di formare professionisti liberi e consapevoli del loro ruolo sociale, orientato ad indirizzare il professionista verso una responsabilità che tenga conto sia della scienza che della coscienza. Una esortazione a tutti i Medici Veterinari alla necessità di attenersi alla formula dell'impegno e della solidarietà, delle scelte adeguate e dell'operare nel solo interesse della salute degli animali e della persona.

Gli organi dell'Ordine Provinciale sono:

- a) **Assemblea degli Iscritti:** è costituita dagli iscritti all'Albo provinciale. I compiti e le attribuzioni sono definite dalla Legge Costitutiva;
- b) **Consiglio Direttivo:** è un organismo eletto dall'Assemblea degli Iscritti. I compiti e le attribuzioni sono definite dalla Legge Costitutiva. Per il suo funzionamento può dotarsi di Regolamenti Interni. Il numero dei componenti è variabile in base al numero degli iscritti, attraverso la votazione a maggioranza relativa dei voti con scrutinio segreto e ogni Consiglio elegge un presidente, un vicepresidente un tesoriere ed un segretario.

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine di Cosenza si compone di n. 7 Consiglieri con mandato di quattro anni. Sul portale istituzionale dell'Ordine Provinciale sono indicati i nominativi e i relativi Curricula vitae;

- c) Collegio dei Revisori: è un organismo eletto dall'Assemblea degli Iscritti in numero di tre componenti, di cui uno supplente, e di un Presidente con qualifica di Revisore dei conti iscritto al Registro dei Revisori Legali tenuto dal M.E.F. e nominato dal Consiglio dell'Ordine. I compiti e le attribuzioni sono definite dalla Legge istitutiva e dalla normativa che ne disciplina i compiti e le attività. Sul portale istituzionale dell'Ordine sono indicati i nominativi e i relativi Curricula Vitae.

Per l'espletamento dei propri compiti istituzionali, l'Ordine Provinciale si avvale del supporto del personale dipendente per la gestione amministrativa e di controllo delle iscrizioni all'Albo professionale, assistenza e comunicazione nei confronti dei Medici Veterinari iscritti, gestione del portale istituzionale e di consulenze esterne a supporto delle attività contabili ed informatiche. A tal proposito, si evidenzia che l'Ordine di Cosenza è un Ente estremamente piccolo dotato di una sola unità di personale dipendente a tempo parziale il che rende molto difficoltoso il puntuale adempimento delle attività previste dal presente Piano.

Tuttavia, l'Ordine Provinciale può costituire al proprio interno Commissioni per lo svolgimento di attività inerenti alla missione istituzionale. I componenti delle Commissioni possono essere sia interni al Consiglio Direttivo che esterni al Medesimo. In tale contesto, l'Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Cosenza non ha istituito Commissioni

Dalla mappatura svolta dal RPCT, di seguito si riportano le aree di rischio attinenti alle attività del Consiglio Direttivo.

4.2. Mappatura delle aree di rischio e dei suoi processi

L'Ordine, valutando le attività tipiche, ha ritenuto che le Aree di rischio individuate dalla L. 190/2015 siano sufficienti a dare il quadro esaustivo della situazione, con l'accorgimento di aggiungerne una ulteriore area individuata quale specifica per gli Ordini dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016 con Delibera A.N.AC. n. 831 del 3 Agosto 2016 nella Parte Speciale Titolo III - Ordini e Collegi Professionali.

L'Ordine, inoltre, ha individuato per ogni area i relativi processi e per alcuni di essi le fasi di cui si compongono.

Per processo si intende un insieme di attività interrelate che, tramite l'utilizzo di determinate risorse, arrivano all'ottenimento di un prodotto/servizio destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Il concetto di processo in sé è chiaramente più ampio di quello di procedimento amministrativo, e può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso.

A) Area relativa al Personale e alla gestione degli incarichi a consulenti e collaboratori

Nella quale si possono individuare i seguenti processi:

- Reclutamento del personale;
- progressioni di carriera;
- Conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione.

B) Area acquisti servizi e forniture

Nella quale si possono individuare i seguenti processi:

- acquisizione di beni;
- acquisizione di servizi;

all'interno dei processi relativi all'acquisto di beni e servizi si individuano le seguenti fasi:

- a) Definizione dell'oggetto dell'affidamento
- b) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
- c) Requisiti di qualificazione
- d) Requisiti di aggiudicazione
- e) Valutazione delle offerte
- f) Verifica delle eventuale anomalia delle offerte
- g) Procedure negoziate
- h) Affidamenti diretti
- i) Revoca del bando
- j) Redazione del cronoprogramma
- k) Varianti in corso di esecuzione del contratto
- l) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

I processi evidenziati per l'Ordine sono i seguenti:

- iscrizione, trasferimento, cancellazione dall'Albo Provinciale;
- rilascio di certificazioni e attestazioni ai propri iscritti;
- provvedimenti disciplinari;
- composizione delle controversie (tra iscritti all'albo, ovvero tra questi e soggetti terzi);
- Procedure elettorali riferite agli organi e alle cariche;
- Espressione di pareri di competenza;
- Designazione dei rappresentanti nei tavoli di lavoro;

- Concessione di patrocini;
- accreditamento eventi formativi.

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Rientrano in questa area i seguenti processi:

- incassi per somme dovute da iscritti e da terzi;
- pagamenti verso i creditori;
- gestione e recupero crediti.

E) Aree specifiche di rischio indicate nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 con Delibera A.N.AC. n. 831 del 3 Agosto 2016 nella Parte Speciale Titolo III - Ordini e Collegi Professionali.

- Formazione professionale continua. (area non pertinente per gli Ordini delle professioni sanitarie. La fonte di disciplina per le professioni sanitarie non è rappresentata dal DPR 137/2012 (vedi art. 7, comma 7, "Resta ferma la normativa vigente sull'educazione continua in medicina (ECM)").
- Rilascio di pareri di congruità sui corrispettivi
- Indicazioni per lo svolgimento di incarichi specifici

4.3. Valutazione del rischio

Come previsto nell'allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione, la valutazione del rischio passa attraverso una tripla fase, da attuarsi per ogni processo all'interno delle Aree di rischio individuate:

a) Identificazione del rischio: consiste nell'andare ad individuare (anche mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, dall'esperienza, ecc.) per ciascun processo/sottoprocesso il rischio che si possa verificare un fenomeno corruttivo, considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione. A seguito di quest'attività, i rischi possono venire inseriti in una sorta di "registro dei rischi";

b) Analisi del rischio: consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che questo produce (tramite un indice di valutazione della probabilità e un indice di valutazione dell'impatto in termini economici, organizzativi e di reputazione) come di seguito specificato:

Per *probabilità* si intende la probabilità che si verifichi un evento corruttivo, valutata raccogliendo tutti gli elementi informativi di natura oggettiva e soggettiva, tenendo conto di:

- contesto ambientale;
- persone coinvolte;
- frequenza e complessità del processo/attività;
- concretezza del vantaggio/interesse connesso al rischio;
- controlli in essere.

Con riferimento alla valutazione della probabilità, è possibile assegnare a ciascuna delle cinque categorie una scala di valori per determinare il livello di rischio:

- Alto (5): probabilità che l'evento di rischio si verifichi;
- Medio (3): probabilità che l'evento di rischio si possa verificare;
- Basso (1): probabilità che l'evento di rischio non si verifichi.

In tale contesto, la valutazione della probabilità complessiva sarà pari al valore assegnato con maggior ricorrenza.

Per *impatto* si intende la misura dell'effetto che il manifestarsi dell'accadimento del rischio comporta calcolando le conseguenze che l'evento di corruzione produrrebbe all'Ente secondo le seguenti categorie di impatto:

- Organizzativo;
- Economico;
- Reputazionale;
- Credibilità istituzionale;
- Effetti legali-sanzionatori.

Con riferimento alla valutazione dell'impatto, è possibile assegnare a ciascuna delle quattro categorie una scala di valori per determinare il livello di rischio:

- Alto (5): attività con evento di rischio che impatta direttamente sulla categoria;
- Medio (3): attività con evento di rischio che impatta indirettamente sulla categoria;
- Basso (1): attività con evento di rischio che non impatta sulla categoria.

In tale contesto, la valutazione dell'impatto complessivo sarà pari al valore assegnato alla categoria con valutazione maggiore.

Per tale ragione, la valutazione del rischio inerente di un evento di corruzione è stato calcolato come il prodotto della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto:

$$\text{Rischio (E)} = \text{Probabilità (E)} \times \text{Impatto (E)}$$

Impatto Probabilità	Basso	Medio	Alto
Alto	Medio	Alto	Alto
Medio	Medio	Medio	Alto
Basso	Basso	Medio	Medio

Il rischio inerente ottenuto può corrispondere al seguente valore:

- Alto: Attività per cui si necessita con priorità massima la definizione e l'attuazione di sostanziali misure di controllo;
- Medio: Attività per cui si necessita di definire e attuare interventi correttivi al fine di garantire un livello di attenzione costante sul processo;
- Basso: Attività per cui si prevede un monitoraggio costante e/o aspetti di miglioramento del controllo.

È opportuno precisare che, con riferimento alla valutazione complessiva del rischio di corruzione realizzata attraverso l'analisi di impatto e probabilità, nella ponderazione del rischio si ispira al criterio di "prudenza", volto anche ad evitare una sottostima del rischio corruttivo, privilegiando un sistema di misurazione qualitativo, piuttosto che quantitativo.

c) Ponderazione del rischio, consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento

Va preliminarmente evidenziato che la modesta dimensione dell'Ente e delle attività connesse, il rapporto immediato e diretto tra gli Organi istituzionali ed il personale riducono molto il rischio in tutte le aree individuate.

Per quanto riguarda L'Ordine, quindi, la valutazione del rischio con le modalità precedentemente individuate ha prodotto i seguenti livelli di rischio:

4.3.1 Area relativa al Personale e alla gestione degli incarichi a consulenti e collaboratori

a) Reclutamento e progressioni economiche

La valutazione del rischio inerente il reclutamento di personale a tempo determinato ed indeterminato o dell'attribuzione delle progressioni economiche è da considerarsi medio-basso, tenuto conto che la procedura di reclutamento del personale è rigidamente fissata dai vari interventi normativi e, d'altra parte, che il tipo del rapporto con orario settimanale estremamente limitato e l'importo del corrispettivo disponibile ed offerto non rendono appetibile questo posto di lavoro.

b) Conferimento di incarichi di collaborazione

Nel procedere alla valutazione del rischio inerente all'argomento in epigrafe, occorre premettere che gli Ordini provinciali, almeno quelli di piccole dimensioni, non dispongono strutturalmente di entrate sufficienti per dotarsi di pianta organica adeguata alle proprie esigenze ed adempimenti, che sono enormemente aumentati in quest'ultimi anni per effetto della legislazione nazionale estesa agli Ordini e Collegi provinciali e, al meglio, dispongono di una sola unità del personale, per giunta a tempo parziale, non sufficiente per adempierli quantitativamente e qualitativamente. Gli incarichi di collaborazione e di consulenza sono necessari per integrare il lavoro in ogni suo aspetto ed anche per disporre di prestazioni che il personale ordinario, per competenza specifica, non può eseguire.

La valutazione del rischio è da considerarsi medio-basso, perché nonostante l'elemento fiduciario è l'aspetto ponderante, è da tenere in massima considerazione che le esigue disponibilità di bilancio impongono al Consiglio di destinare agli incarichi necessari corrispettivi molto modesti.

4.3.2 Area acquisti servizi e forniture

La valutazione del rischio dell'area in oggetto è media in funzione del fatto che l'Ordine non ha una struttura organizzativa adeguata con l'uso dell'istituto dell'affidamento diretto e della proroga, ma la possibilità che l'evento corruttivo si verifichi è basso perché l'Ordine, in ragione delle esigue entrate di cui dispone, limita al massimo gli acquisti, e prevede in bilancio esigui importi e massima attenzione all'economicità (ricerca dei rivenditori di zona più economici che implicano una rotazione naturale) per assicurare la sua chiusura in pareggio. Inoltre, la spesa si effettua nei vari momenti sotto il costante controllo degli organi istituzionali.

Il risultato di quanto esposto, come per la precedente area, fa sì che quest'area non risulta, seppur esposta, particolarmente appetibile a stimoli esterni.

4.3.3. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

La valutazione del rischio nel complesso è medio-basso. In particolare è basso nelle procedure elettorali riferite agli Organi e alle cariche, è medio nell'espressione dei pareri, nelle richieste d'intervento per la soluzione di controversie o nel concorso con le autorità locali nello studio e attuazione di provvedimenti, nel meccanismo d'individuazione o di nomina di rappresentanti presso commissioni ed Enti di carattere locale, nell'esercizio del potere disciplinare e nella concessione dei patrocini richiesti. Le attività dell'area sono attribuite alla competenza del Consiglio o di altri organi collegiali così come disposto e disciplinato dal Dlgs CPS 13/09/1946 n. 233 e dal DPR 05/04/1950 n. 221.

4.3.4. Area incassi e pagamenti e sovvenzioni e le attività con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

La valutazione del rischio è media.

Data l'assenza di criteri oggettivi di valutazione, il comportamento che può determinare l'illecito è costituito dall'alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria e dalla illegittima erogazione dei benefici. D'altra parte l'esiguità dei finanziamenti per il funzionamento dell'Ordine in tutte le sue attività controbilanciano la possibilità che il rischio teorico corruttivo si possa concretizzare.

In particolare, non è prevista l'erogazione di compensi (gettoni) ai componenti degli organi collegiali dell'Ente per l'esercizio di funzione istituzionale ma soltanto rimborso spese a piè di lista quando, esercitano attività per conto dell'Ordine che si svolgono in comuni diversi da quello della propria residenza.

Le già ricordate esiguità di bilancio non consentono di erogare premi, contributi o sovvenzioni.

4.3.5. Aree specifiche di rischio indicate nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 con Delibera A.N.AC. n. 831 del 3 Agosto 2016 nella Parte Speciale Titolo III - Ordini e Collegi Professionali.

La valutazione del rischio nei processi individuati in quest'area è medio/bassa.

Se pur i processi di cui trattasi risentono di una valutazione soggettiva dei requisiti, la scelta viene operata nell'ambito collegiale del Consiglio.

Tabella A - aree di rischio e valutazioni (allegata)

4.4. Trattamento del rischio e Misure di Prevenzione

In un'ottica di prevenzione dei reati di corruzione, il sistema di controllo a presidio delle attività individuato nel Piano segue i seguenti criteri:

- definizione dei principi di comportamento;
- diffusione della cultura della legalità attraverso la formazione a tutto il personale ed ai soggetti destinatari del Piano;
- segregazione di responsabilità e compiti nella struttura organizzativa;
- adozione di specifiche procedure per le attività ritenute ad alto rischio;
- definizione di obiettivi di elevazione del grado di trasparenza delle attività dell'ente, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza.

Il sistema di controllo è supportato da un'attenta attività di vigilanza svolta dal RPCT. Tale attività di monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure di prevenzione della corruzione avviene periodicamente attraverso:

- raccolta delle informazioni e reportistica in merito allo status di realizzazione delle misure di contenimento del rischio corruttivo e degli obiettivi sulla trasparenza ed integrità;
- verifiche periodiche sul corretto adempimento dei principi dettati nel presente documento e sulla corretta applicazione delle misure preventive mediante richiesta della documentazione a supporto;
- interventi di audit effettuati;
- formazione effettuata.

Le suddette attività di monitoraggio saranno rendicontate al Consiglio Direttivo in occasione delle riunioni in via ordinaria o su specifica richiesta del RPCT, fermo restando la relazione annuale; in caso di evidenti inadempienze, il RPCT assumerà iniziative ritenute più opportune in considerazione delle indicazioni del Consiglio stesso.

Il sistema del trattamento del rischio per l'Ordine dei medici veterinari della provincia di Cosenza quale misura di prevenzione ha predisposto i seguenti atti di prevenzione:

Codice di Comportamento del personale dipendente già approvato ed è parte integrante del presente piano come allegato. Esso ha il fine di prevedere regole comportamentali specifiche che indirizzino il comportamento eticamente e giuridicamente adeguato nelle diverse situazioni critiche, individuando delle guide comportamentali per i vari casi.

Per quanto non espressamente previsto nel Codice di comportamento dell'ordine, per i dipendenti si rinvia alle norme dettate dal DPR 16 aprile 2013, n. 62 "Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni" e suoi aggiornamenti, nella misura in cui esse risultino applicabili e compatibili con la tipologia di Ente dell'Ordine.

Il codice contiene criteri di applicabilità anche ai soggetti legati all'Ordine da rapporti di collaborazione/consulenza.

In merito ai contenuti del Codice, è fatto divieto ai destinatari di porre in essere comportamenti e atti che possano rientrare nelle condotte potenzialmente idonee a determinare le ipotesi di reato disciplinate dagli articoli 318, 319 e 319-ter del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa sia che tale azione abbia successo, sia nel caso rimanga a livello di tentativo. Evitare quindi:

- a) comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- b) comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possono potenzialmente diventarlo;
- c) qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della pubblica amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Il whistleblowing

Il whistleblowing è stato introdotto in Italia con una legislazione specifica a fine 2017, con la legge n.179. La legge n.179/2017 è stata superata dalla legge di trasposizione della Direttiva Europea in materia di whistleblowing (n.1937/2019).

Il 30 marzo 2023 è entrato in vigore il decreto legislativo del 10 marzo 2023, n. 24 che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica (cd. Direttiva Whistleblowing).

Ai fini della regolamentazione interna del canale di whistleblowing l'Ente tiene conto di quanto previsto dalle Linee Guida e dagli ulteriori atti di indirizzo adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) in materia.

La presente procedura costituisce misura di prevenzione della corruzione adottata dall'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cosenza (d'ora in poi anche "Ente") ed ha ad oggetto sia la tutela del soggetto segnalante (d'ora in poi anche "whistleblower"), sia la predisposizione di modalità di segnalazione. L'Ordine assume che la tutela approntata al whistleblower, unitamente alla predisposizione e trasparenza di presidi utili alla segnalazione, faciliti la conoscenza di violazioni avvenute nel contesto lavorativo dell'Ente, contribuendo a rafforzare l'integrità dell'ente stesso.

La finalità è quella di consentire all'Ordine di prevenire le irregolarità al suo interno, intercettando per tempo comportamenti difformi, in modo da porvi rimedio e correzione, mediante un canale di segnalazione interna, che disciplina con particolare riguardo:

- a) i soggetti che possono effettuare la segnalazione e la riservatezza della loro identità;
- b) l'oggetto, i contenuti e le modalità di effettuazione della segnalazione;
- c) il procedimento di gestione della segnalazione, in termini di doveroso seguito e riscontro alla stessa;
- d) i termini procedurali;
- e) la disciplina della riservatezza e le misure di protezione garantite, attraverso il richiamo a quanto stabilito dalla legge;
- f) le responsabilità di tutti i soggetti, in vario modo, coinvolti nella gestione della segnalazione.

L'Ente assicura un proprio canale di segnalazione che garantisce - anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, nei termini di quanto previsto dal d. lgs. n. 24/2023 - la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

L'Ordine ha, quindi, approvato con delibera del Consiglio Direttivo una PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ (CD. WHISTLEBLOWING) redatta ai sensi del d.lgs. 24/2023 di recepimento della direttiva UE n. 1937 del 23/10/2019 e tenendo conto del Regolamento approvato da ANAC con delibera n. 301 del 12/07/2023 e delle linee guida approvate da ANAC con delibera n. 311 del 12/07/2023.

Tale Procedura e le Modalità per effettuare le segnalazioni sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ordine anche nella sezione Amministrazione trasparente.

Formazione, Diffusione e Obblighi Informativi

Ai fini dell'efficace attuazione del Piano, è obiettivo dell'Ordine garantire a tutti i destinatari la conoscenza e la divulgazione delle regole di condotta e delle procedure ivi contenute. L'Ordine nel rappresentare la volontà di non volersi sottrarre alle esigenze di trasparenza ma anzi, volendo essere promotore di un percorso di qualificazione dell'Ente stesso che sia dotato di un sistema di autocontrollo efficace di prevenzione dal pericolo della corruzione, avrà cura di organizzare un percorso di formazione in tema di trasparenza e di prevenzione della corruzione, adeguato alle attività dell'Ente.

Di seguito si evidenziano le altre misure individuate per ciascuna Aree di rischio.

Per un puntuale e completa esposizione dell'individuazione e trattamento del rischio si rimanda alla specifica tabella di seguito riportata (allegata):

4.4.1 Area relativa al Personale e alla gestione degli incarichi a consulenti e collaboratori

a) Reclutamento e progressioni economiche

Le misure da attuarsi per la prevenzione del rischio sono:

- 1) adeguamento ai principi del DLgs 165/2001 e al DLgs 39/2013;
- 2) rispetto delle misure indicate nel DLgs 165/2001 e nel del DPR 9 maggio 1994, n. 487;
- 3) trasparenza della procedura per la copertura dei posti vacanti mediante pubblicazione e diffusione sul sito istituzionale;
- 4) rispetto del codice di comportamento;
- 5) inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente
- 6) prevedere un'attività istruttoria e di motivazione dei provvedimenti relativi alle nuove assunzioni e/o alla progressione economica. E' da notare che non è possibile disciplinare alcuna rotazione del personale perché l'Ordine, data la sua ridottissima dimensione e l'esiguità dei fondi di gestione, dispone di un solo dipendente e per giunta a orario settimanale molto limitato.

b) Conferimento di incarichi di collaborazione

Le misure da attuarsi per la prevenzione del rischio:

- 1) adozione e rispetto dei principi fissati dalla normativa vigente (DLgs 165/2001 e al DLgs 39/20013);
- 2) trasparenza (pubblicazione e diffusione sul sito istituzionale) di un bando di selezione o procedura comparativa (con l'indicazione dell'incarico che si vuole conferire, l'indicazione preventiva dei requisiti e delle competenze professionali richieste);
- 3) inserimento nei contratti di affidamento dell'incarico della clausola che prevede la risoluzione automatica del stesso in caso di mancato rispetto delle obbligazioni assunte;
- 4) motivare le ragioni di pubblico interesse e dell'assenza di professionalità interne per il conferimento degli incarichi;
- 5) impossibilità a conferire l'incarico senza la debita sottoscrizione e acquisizione della dichiarazione in cui si attesti tra l'altro:
 - a) l'assenza di conflitti d'interesse, incompatibilità, inconfiribilità, ai sensi della L. n. 190/2012, della d. Lgs. n. 33/2013, del D. Lgs. n. 39/2013, e del d. lgs. n. 165/2001 s.m. e i.;
 - b) lo svolgimento o la titolarità di altri incarichi o attività ai sensi dell'art. 15 c.1 lett. c) del d. lgs 33/2013
 - c) l'autorizzazione rilasciata dall'Ente di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del d. lgs 165/2001
 - d) la veridicità dei dati del CV.

4.4.2 Area acquisti servizi e forniture

Le misure da attuarsi per la prevenzione del rischio:

- 1) costituzione dell'albo dei fornitori al fine di assicurare il rispetto del principio della rotazione dei contraenti e di economicità;
- 2) adeguamento del sistema dei controlli interni e del sistema informativo;

4.4.3. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Le misure da attuarsi per la prevenzione del rischio:

- 1) Rispetto di quanto previsto dal DLgs 39/2013, per quanto attiene ai casi d'inconferibilità ed incompatibilità;
- 2) verifica di qualsiasi assenza di conflitto d'interesse all'interno degli organi deliberanti garantendo l'astensione dalla partecipazione alla decisione di quei soggetti che siano in conflitto di interessi, anche potenziale;
- 3) conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge;
- 4) rispetto, ove previsto, degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al dlgs.33/2013.

4.4.4. Area incassi e pagamenti e sovvenzioni e le attività con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Le misure da attuarsi per la prevenzione del rischio sono:

- 1) Rispetto di quanto previsto dal DLgs 39/2013, per quanto attiene ai casi d'inconferibilità ed incompatibilità;
- 2) verifica di qualsiasi assenza di conflitto d'interesse all'interno degli organi deliberanti garantendo l'astensione dalla partecipazione alla decisione di quei soggetti che siano in conflitto di interessi, anche potenziale;
- 3) conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge;
- 4) rispetto, ove previsto, degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al dlgs.33/2013.

4.4.5. Aree specifiche di rischio indicate nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 con Delibera A.N.AC. n. 831 del 3 Agosto 2016 nella Parte Speciale Titolo III - Ordini e Collegi Professionali.

La misura da attuarsi per la prevenzione del rischio nei processi individuati in quest'area è la scelta preventiva dei requisiti e delle competenze per ogni materia di cui trattasi.

Tabella B - aree di rischio e Misure di prevenzione (allegata)

5. Sistema Disciplinare

Al fine di garantire il rispetto e l'efficace attuazione del PTPCT, l'Ordine Provinciale si impegna a predisporre idonei flussi comunicativi da parte di ciascun destinatario nei confronti del RPCT affinché possa essere pienamente realizzata la funzione di monitoraggio e controllo in relazione all'osservanza del Piano.

In tale contesto, ciascun destinatario sarà tenuto a segnalare al suddetto Responsabile le presunte violazioni e i comportamenti non conformi ai principi e dettami presenti nel documento di cui sia venuto a conoscenza.

6. Sezione Trasparenza

La trasparenza costituisce strumento di prevenzione e contrasto della corruzione ed è intesa come accessibilità alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni allo scopo di favorire forme di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse.

In attuazione alle modifiche introdotte con il D.Lgs. 97/2016, il PTPCT risulta integrato con l'apposita sezione dedicata alla Trasparenza, in cui si specifica il percorso di realizzazione della Sezione *Amministrazione Trasparente* del sito web dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cosenza, al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa, nonché le misure finalizzate ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, la corretta individuazione dei responsabili e gli strumenti di verifica.

Gli obiettivi prefissati in materia di trasparenza sono:

- garantire la massima trasparenza nelle attività istituzionali secondo il principio del buon andamento e dell'imparzialità favorendo lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità all'interno dell'Ordine Provinciale;
- individuare e pubblicare i dati la cui pubblicazione è obbligatoria per legge ed eventuali dati ulteriori, compatibilmente con i propri vincoli organizzativi e finanziari
- garantire l'accesso civico (semplice o generalizzato), anche attraverso il sito istituzionale, allo scopo di "favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico"².

In tale contesto, la suddetta Sezione presenta un *link* all'interno dell'*Home Page* del sito istituzionale dell'Ordine Provinciale che trasferisce l'utente ad una pagina di indice delle singole pagine web di rilevanza specifica.

All'interno di ogni successiva pagina si possono attingere le notizie e le informazioni ostensibili per legge nel rispetto del segreto d'ufficio e della protezione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. e Regolamento Europeo 679/2016.

² Come previsto dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, modificato dall'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 97/2016.,

I contenuti delle singole pagine verranno aggiornati tempestivamente ad ogni cambiamento dei suoi contenuti per effetto di integrazioni normative e di modifiche soggettive od oggettive (in parentesi l'articolo di riferimento del D.Lgs. n. 33/2013).

Con riguardo all'accesso civico, visti gli ordinari 30 giorni di tempo previsti dall'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013 per evadere le istanze di accesso civico pervenute, si dispone, anche ai fini delle conseguenti diverse responsabilità previste dal D.Lgs. n. 33/2013 per come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 97 del 2016, che:

a) si ha ritardo nell'evasione dell'istanza di accesso civico in caso di perdurante mancata risposta all'istante tra il 31° ed il 45° giorno successivo ai predetti 30 gg. iniziali dati dalla legge;

b) si ha mancata risposta all'istanza di accesso civico, in caso di mancata risposta perdurante dal 46° giorno successivo ai predetti 30 gg. iniziali.

L'accesso civico può essere esercitato da chiunque, non in forma anonima, unicamente nei confronti del Responsabile per la Trasparenza ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 ed esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità:

Obbligo	Descrizione Dell'obbligo	Nominativo referente Accesso civico	Tel. Uff.	Fax Uff.	Mail	Modalità accesso civico
Accesso civico	Referente per l'accesso civico , nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Consigliere nominato Responsabile per la prevenzione della corruzione	0984-1806434	0984-1806434	info@ordineveterinaricosenza.it	Invio telematico o per posta raccomandata o consegna del modulo di richiesta presente on line nella sezione "Accesso"
Accesso civico	Nome titolare potere sostitutivo, <u>attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta</u> , con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Presidente dell'Ordine	0984-1806434	0984-1806434	info@ordineveterinaricosenza.it	Stesse modalità di cui sopra in caso di ritardo o mancata risposta

Il Responsabile della Trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione.